

Tribunale di Udine - Sezione penale - Sentenza 9 marzo 2017 n. 339

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Roberto Pecile ha pronunciato all'udienza del 15 febbraio 2017 la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

1) Fr.Em. nato (...), residente a Pagnacco (UD) Via (...) - con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Er.Ci. del Foro di Udine

- libero assente -

2) Ch.Ma. nata (...), residente a Udine (UD) Via (...) - con domicilio ivi eletto

- libera assente -

IMPUTATI

per il reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 56 c.p., 624 c.p. e 625 nn. 2 e 7 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di trame profitto, ponevano in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di alcuni beni per un valore complessivo di Euro 24,78, sottraendoli dagli scaffali del supermercato "CA." sito in Udine in Viale (...).

In particolare il Pranzo nascondeva all'interno della tasca interna del proprio giubbotto i seguenti prodotti:

- n. 1 confezione di 5 barrette snack marca (...)

- n. una confezione snack marca (...)

- n. una confezione choco e noisette per un valore complessivo di Euro 4,65 mentre la Ch. si impossessava dei seguenti beni:

- n. 2 confezione da 10 siringhe marca pie

- n. 1 bottiglia di olio extravergine

- n. 1 confezione (...) fetta al latte

- n. 1 confezione (...) sorpresa (...)

- n. 2 yogurt ciliegia zero

- n. 2 yogurt mirtillo (...)

- n. 4 buste thè solubile alla pesca

- n. 2 buste thè solubile alla anguria

- n. 1 (...) cacao

- per un valore complessivo di Euro 20,13 nascondendoli nella propria borsa e attirando così l'attenzione di un'altra cliente che avvertiva lentamente l'incaricato del servizio "accoglienza clienti" del supermercato, il quale, dopo che i due superavano le barriere della cassa provvedendo al pagamento solamente di una confezione di pane, li tratteneva all'interno del supermercato fino all'arrivo delle forze dell'ordine.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto con l'uso del mezzo fraudolento e su beni esposti alla pubblica rete.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine gli odierni imputati venivano citati a giudizio davanti al Tribunale di Udine per rispondere del reato a loro ascritto in rubrica.

All'udienza dibattimentale di data 15 febbraio 2017 i difensori, muniti di rituale procura speciale, chiedevano la definizione del procedimento con rito abbreviato.

Ammessi gli imputati al rito richiesto, le parti concludevano come da verbale di udienza ed il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dovrà essere pronunciata sentenza di condanna degli imputati per il reato di rubrica.

In sede di sit (utilizzabili unitamente agli altri atti di indagine in seguito alla ammissione degli imputati al rito speciale richiesto) Ta.Em., addetto alla ricezione dei clienti del supermercato Ca. aveva riferito che in data 11 novembre 2015, verso le ore 19.50, una cliente del negozio gli aveva segnalato di avere visto una ragazza, abbigliata in maniera "rasta", che prelevava degli articoli dagli scaffali per nasconderli nella sua borsetta.

Il Tarando aveva quindi prontamente individuato la ragazza segnalata, seguendola sino alle casse, dove a lei si univa anche un ragazzo. Il teste aveva evidenziato di essere intervenuto bloccando la ragazza, dopo che questa aveva pagato solo una confezione di pane bianco, facendosi consegnare 10 scontrino, invitandola presso l'ufficio informazioni con un pretesto ma con lo scopo di attendere le forze dell'ordine che nel frattempo erano state allertate; il ragazzo si era allontanato verso l'uscita.

Il teste aveva aggiunto di avere notato che il ragazzo si era fermato all'esterno del negozio, in compagnia di altro ragazzo con un cane; al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine i due erano stati controllati dagli operatori di polizia. Ca.Ti., in sede di sit aveva riferito che nella giornata indicata una ragazza, con abbigliamento tipico rasta, si era presentata in cassa unitamente ad un ragazzo, pagando una confezione di pane bianco, per poi allontanarsi verso la galleria del centro commerciale.

Dalla annotazione di p.g. inserita nel fascicolo del Pm si evince che in data 11 novembre 2015 operatori della Questura di Udine si erano portati presso il supermercato Ca. del Parco Nord di Viale (...) dove era stata segnalata la presenza di giovani responsabili di un furto.

Gli operatori, giunti sul luogo della segnalazione, avevano notato che all'ingresso vi erano due giovani, di cui uno con cane al guinzaglio; mentre l'assistente Fl. si era trattenuto all'esterno per controllare ed identificare i predetti giovani, l'Assistente De. si era portato all'interno dove il responsabile del punto vendita Ce.Al. gli aveva segnalato una ragazza che con buona probabilità aveva prelevato della merce dal supermercato, senza provvedere al corretto pagamento.

La ragazza, identificata nell'odierna imputata, abbigliata in tipico stile "rasta", dopo avere inizialmente negato di avere sottratto della merce, aveva in seguito ammesso gli addebiti, svuotando il contenuto della sua borsa, all'interno della quale vi erano vari prodotti per un valore totale di Euro 20,13. Nel frattempo all'esterno del negozio uno dei due giovani era stato identificato in Fr.Em., che era risultato essere il soggetto che, pochi istanti prima, si trovava in compagnia della Ch.; il ragazzo, invitato dall'operatore di polizia, aveva estratto da una tasca interna del giubbotto alcuni prodotti prelevati abusivamente dal supermercato ("di trattava di merce per un valore di Euro 4,65). La merce era stata quindi restituita al Cerno, sebbene alcuni di tali prodotti, inizialmente contenuti in confezione multipla che era stata aperta, non fossero più commercializzabili.

Ricostruita nei termini che precedono la vicenda oggetto del presente procedimento, si deve ritenere raggiunta con certezza la prova della penale responsabilità degli imputati per il delitto di rubrica.

Si deve evidenziare come non vi siano dubbi in merito alla individuazione degli imputati quali protagonisti della vicenda; l'imputata, al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine, era stata trattenuta dai responsabili del negozio all'interno di uno degli uffici e all'interno della sua borsa erano stati trovati articoli sottratti al supermercato.

L'imputato, presente all'uscita del negozio al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine, era stato trovato in possesso di beni sottratti al supermercato; il teste Ta. aveva evidenziato che il soggetto che si trovava in compagnia della ragazza "rasta" era all'esterno del negozio nel momento in cui erano stati eseguiti i controlli da parte degli operatori di polizia.

Appare correttamente contestato il reato di rubrica, nella forma tentata, posto che l'azione criminosa degli imputati era stata costantemente monitorata, non avendo per tale motivo gli stessi "conseguito nemmeno momentaneamente l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo" (vedi Cass. Pen., Sezioni Unite, n. 52117/14 del 17.4.2014).

Corretta appare la contestazione delle aggravanti da parte del Pm; premesso che dagli atti è emerso che i giovani avevano agito insieme, come dimostrato dal fatto che i due si erano presentati in cassa nello stesso istante, in generale "la sottrazione di beni dai banchi di un supermercato cui faccia seguito l'esibizione in cassa di uno scontrino relativo a merce pagata

in precedenza, non costituisce truffa ma furto aggravato dal mezzo fraudolento. Infatti lo stratagemma posto in essere dal soggetto è diretto non già a farsi dare dal venditore cose di cui non ha ancora il possesso ma soltanto a non pagare il prezzo di cose di cui si è già impossessato prelevandole dai banco di esposizione", Cass. Pen., Sez. IV, n. 2497 del 24/1/1996.

Risulta inoltre sussistente l'aggravante della esposizione dei beni alla pubblica fede (vedi Cass. Pen., Sez. II, 2724 del 26.11.15).

Va pertanto affermata la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato di rubrica; valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p. e concessa l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art.62 n. 4 c.p. da ritenere equivalente alle contestate aggravanti, tenuto conto della riduzione per il rito, è da ritenersi la pena congrua quella di mesi due di reclusione ed Euro 60,00 di multa, così determinata: (pena base, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 equivalente alle contestate aggravanti, tenuto conto della riduzione per il tentativo, mesi tre di reclusione ed Euro 90,00 di multa, pena diminuita per il rito a mesi due di reclusione ed Euro 60,00 di multa).

Alla condanna consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali. Sebbene si tratti di fatto di modesto rilievo, va detto come non sussistano i presupposti per concedere agli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena, considerati i gravi precedenti penali (il Fr. risulta gravato da un precedente per detenzione di sostanze stupefacenti ad anni due di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa; la Ch. ha riportato una condanna a quattro anni di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa per detenzione di sostanze stupefacenti).

Appare congrua l'assegnazione del termine di 40 giorni per il deposito della motivazione ex art. 544, comma 3, avuto riguardo alle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara

FR.EM. e CH.MA. colpevoli del reato di rubrica e concessa l'attenuante di cui all'art.62 n. 4 c.p. equivalente alla recidiva ed aggravante contestate, tenuto conto della riduzione per il rito, li condanna alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 60,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Motivazione in gg. 40.

Così deciso a Udine il 15 febbraio 2017.

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2017.